

# ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO

## REGOLAMENTO GIUDICE UNICO ATP

### ARTICOLO 1

- 1.1** Il Giudice Unico è incaricato dal CD dell'ATP di gestire in modo autonomo le sanzioni disciplinari di prima istanza ed i casi di protesta sul campo, per le partite ufficiali di campionato e Coppa Ticino. Non sono di sua competenza i casi relativi ai Tornei organizzati dalle società. **SCOPI**

### ARTICOLO 2

- 2.1.** Le decisioni sono rivolte a giocatori, allenatori, società, ufficiali al tavolo, arbitri ed i tesserati amministrativi. **PROCEDURA**
- 2.2** Il Giudice Unico prende le sue decisioni unicamente in base al rapporto arbitrale. **DOVERI**
- 2.3** La decisione è inviata all'interessato per posta A ed alla società di appartenenza per posta elettronica (con conferma di ricevuta), all'indirizzo ufficiale, entro 48 ore dalla ricezione del rapporto arbitrale.
- 2.4** La decisione diventa effettiva alla ricezione della comunicazione da parte dell'interessato o della società di appartenenza.
- 2.5** Per casi ritenuti gravi, invierà la sospensione al giocatore con copia al club e chiederà l'intervento della seconda istanza (Commissione Protesti).

### ARTICOLO 3

- 3.1** Il presente regolamento si applica a tutti i membri dell'ATP e più precisamente:
- alle Società affiliate e ai loro membri individuali;
  - ai membri tesserati che non appartengono a nessuna Società;
  - alle associazioni affiliate;
  - ai membri onorari;
  - ai membri benefattori.
- Le sanzioni sono:
- l'ammonimento;
  - la multa;
  - la sospensione;
  - il divieto di accedere in una palestra o su un campo da gioco.
- Queste sanzioni possono essere cumulate.
- 3.2** La società è solidalmente responsabile con il suo tesserato per l'esecuzione della sanzione. **RESPONSABILITÀ**

**ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO**  
**REGOLAMENTO GIUDICE UNICO ATP**

**ARTICOLO 4**

- 4.1 Al Giudice Unico è data facoltà di comminare sanzioni di lieve entità, ossia squalifiche non superiori a 30 giorni e multe fino ad un massimo di Fr. 500.00. **COMPETENZE**

**ARTICOLO 5**

- 5.1 **Un giocatore o un allenatore** espulso dal campo è automaticamente sospeso da tutte le attività a livello cantonale. **ESPULSIONE**

- 5.2 **Il giocatore o l'allenatore** sospeso, lo è da ogni attività (**in qualsiasi categoria di gioco**) a livello cantonale finché ha scontato la pena. **SOSPENSIONE**

- 5.3 **Un giocatore, allenatore, ufficiale al tavolo** sanzionato a livello nazionale lo è automaticamente anche a livello cantonale per il medesimo periodo proposto dai competenti Organi nazionali. **DECISIONI A LIVELLO NAZIONALE**

- 5.4 Giocatori od allenatori espulsi durante una gara amichevole od un torneo, non sono automaticamente sospesi dalle gare ufficiali di Campionato o Coppa Ticino. Una decisione in merito a casi gravi potrà essere presa dal Giudice Unico ATP in base al rapporto arbitrale. **TORNEI O GARE AMICHEVOLI**

- 5.5 Contro la decisione del Giudice Unico, è possibile inoltrare ricorso alla Commissione Protesti ATP entro 5 giorni dal ricevimento della decisione versando la tassa di Fr. 100.— inviando una succinta esposizione dei fatti e l'indicazione di eventuali testimoni. **RICORSO**  
Il ricorso non avrà l'effetto sospensivo automatico.

Una partita diretta da un arbitro sospeso dovrà essere rigiocata.

- 5.6 **CASO PARTICOLARE**

Il presente regolamento è stato ratificato dal CD dell'ATP nella sua riunione del 20.09.2004 entra immediatamente in vigore.